

Dr. ROBERTO ARMATI

NOTAIO

COPIA AUTENTICA

dell'Atto in data 21-1-1984 Rep. n. 1856 portante Atto  
Costitutivo delle

Associazione di Studi  
Sohm di Sandrigo -

Codice Fiscale 90004650579

" annuale " 29

Repertorio " 1856

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE: "ISTITUTO DI STUDI  
DI SABINI".

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentoottantaquattro, il giorno ventuno

\_\_\_\_\_ del mese di gennaio in Scandriglia

Via Roma 4.

(Scandriglia 21 gennaio 1984).

Avanti a me dott. Roberto Armati, Notaio in Leonessa  
iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile  
di Rieti, non assistito dai testimoni per espressa  
e concorde rinuncia fatta dai comparenti;

Sono presenti i signori:

- GESMINI VINCENZINO nato a Scandriglia il 2 febbraio  
1956 impiegato, domiciliato in Scandriglia Via Mazzi-  
ni 25;
- ANTINELLI PRIMO nato a Scandriglia il 2 marzo 1951  
impiegato, domiciliato in Ponticelli di Scandriglia  
Via Silvestri 5;
- MASSIMIANI UMBERTO nato a Roma il 24 ottobre 1952  
impiegato, domiciliato in Scandriglia Via Belvedere 46;
- ANGELONI ANGELO nato a Scandriglia il 23 novembre  
1920 domiciliato in Ponticelli di Scandriglia Via Rie-

2

ti 63, pensionato;

- ALOISI PIERO nato a Scandriglia il 21 gennaio 1949  
operaio, domiciliato in Scandriglia Vicolo Sdrucchio  
lo 2;

- VENTURA SEVERINO nato a Scandriglia il 3 agosto 1926  
impiegato, domiciliato in Scandriglia Via Roma 5;

- MASSIMIANI FRANCESCO nato a Scandriglia il 6 settem-  
bre 1915 pensionato, domiciliato in Scandriglia Via  
Roma 67;

- GAZZE' ALBERTO nato a Siracusa il 18 febbraio 1952  
domiciliato in Roma Via Emanuele Filiberto 43, archi-  
tetto;

- PALMIERI RODOLFO nato a Scandriglia il 3 dicembre  
1948 impiegato, domiciliato in Rieti Via Fusacchia  
Fusati 2;

- MICONI TRANQUILLO nato a Poggio Nativo il 14 feb-  
braio 1932 domiciliato a Ponticelli di Scandriglia  
Via Garofi—6, commerciante;

- GAMBERONI CRESCENZIO nato a Scandriglia il 21 no-  
vembre 1950 domiciliato a Scandriglia Via Macinello  
4, impiegato.


Comparenti cittadini italiani della cui identità per- 3

sonale sono io Notaio certo, i quali con il presente  
atto dichiarano convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - E' costituita tra i comparenti una associa-  
zione denominata "ISTITUTO DI STUDI SABINI".

ART. 2 - L'associazione ha sede in Scandriglia attual-  
mente in via Belvedere n. 46.

ART. 3 - L'associazione ha lo scopo di diffondere la  
cultura sabina e non ha scopo di lucro.

ART. 4 - L'associazione è retta dallo Statuto che  
firmato a norma di legge al presente atto si allega  
sotto la lettera A (all.A) per formarne parte integran-  
te e sostanziale e nel quale è meglio dettagliato lo  
scopo dell'associazione e l'organizzazione della stes-  
sa.

ART. 5 - A comporre il Consiglio di Amministrazione  
per il primo quadriennio vengono eletti

Massimiani Umberto - Presidente;

---

Gesmini Vincenzino - Vice Presidente -;

---

Antinelli Primo, Angeloni Angelo e Aloisi Piero

Consiglieri;

ART. 6 - A comporre il Collegio dei Sindaci per il  
primo quadriennio vengono eletti:

4

VENTURA SEVERINO	Presidente;
MASSIMIANI FRANCESCO	Sindaco effettivo;
PALMIERI RODOLFO	Sindaco effettivo;
GAZZE' ALBERTO	Sindaco supplente;
MICONI TRANQUILLO	Sindaco supplente.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica come sopra loro conferita.

ART. 7 - L'assemblea fissa la quota di iscrizione dei soci fondatori in Lire trentamila (L.30.000).

ART. 8 - Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1984.

ART. 9 - Le spese del presente atto sono a carico dei comparenti.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta con l'allegato \_\_\_\_\_ ai comparenti, i quali da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e dalla stessa e da me Notaio completato a mano in circa quattro pagine di questi due fogli.

F.to: VINCENZINO GESMINI -

" ANTINELLI PRIMO -

F.to: UMBERTO MASSIMIANI -

5

" ANGELONI ANGELO -

" ALOISI PIERO -

" VENTURA SEVERINO -

" MASSIMIANI FRANCESCO -

" GAZZE' ALBERTO -

" PALMIERI RODOLFO -

" MICONI TRANQUILLO -

" GAMBERONI CRESCENZIO -


" ROBERTO ARMATI NOTAIO -

Regto a Rieti, Atti Pubblici 11,

7 Febbraio 1984

N. 653 M.I. L. 100500

Il Direttore (Ill.le)



ALLEGATO "A"

REPERTORIO N. "1856"

PROGRESSIVO N. "1470"

ART. 1 - E' costituita con sede in Scandriglia una Associazione culturale denominata "ISTITUTO DI STUDI SABINI".

L'associazione può istituire nel territorio nazionale altre sedi.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro.

Si propone di: /

- promuovere iniziative intese a diffondere la cultura sabina;
- organizzare convegni, conferenze, mostre, dibattiti incontri per la formazione di orientamenti e per la informazione della pubblica opinione;
- promuovere ed incrementare la raccolta di materiale documentario, librario e cose per lo studio della civiltà sabina;
- organizzare manifestazioni turistiche, artistiche e sportive;
- promuovere studi storici, tecnici, provvedere con pubblicazioni periodiche alla divulgazione della attività istituzionale;
- collaborare e svolgere qualsiasi altro incarico di lavoro, ricerche e di studi con enti pubblici, privati ed organismi analoghi;
- promuovere e pubblicare studi, ricerche ed indagini

sui problemi economici e sociali utili all'integrazione  
del programma di sviluppo territoriale;

- organizzare un collegamento con Università ed Istituti di cultura e studiosi;
- assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istitutivi.

ART. 3 - Per l'adempimento dei compiti istitutivi la associazione potrà:

- avvalersi degli interventi previsti nei vari settori economico-sociali, produttivi e dei servizi della Comunità Economica Europea; dello Stato; delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- stipulare accordi e contratti con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca italiani e stranieri e partecipare ad Enti ed Organizzazione italiani ed esteri aventi fini analoghi;
- partecipare ad enti e società che svolgono attività economiche integrative e compiere tutte le operazioni immobiliari creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali.

ART. 4 - Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Potranno essere soci enti pubblici e privati aventi



finalità e scopi sociali ed umanitari.

I soci saranno classificati in tre categorie:

- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- Soci Ordinari: le persone fisiche e giuridiche che usufruiscono delle iniziative e dei servizi dell'Istituto e cooperano al raggiungimento degli scopi sociali dell'Istituto stesso.

- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Istituto stesso, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

ART. 5 - Sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio delibera il Consiglio di Amministrazione.

Di tale deliberazione dovrà essere data comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata.

L'ammissione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accettazione.

I soci sono iscritti, per categoria, in apposito registro.

ART. 6 - L'associato partecipa concretamente alla vita dell'associazione e ha diritto ai benefici e ai servizi conseguenti a tale partecipazione.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed

idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

L'associato è tenuto a versare la quota di iscrizione.

Il socio è tenuto a corrispondere inoltre i contributi ordinari ed eventuali contributi straordinari.

Le modalità e l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi ordinari e straordinari per le varie categorie di soci sono fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, conformemente ai criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 - Il socio può recedere dall'associazione qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione o non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali..

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente il quale ne constata la legittimità a norma di legge e dello statuto.

Il recesso ha effetto dall'inizio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso, con decisione del Consiglio di Amministrazione, il socio che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni

oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; danneggia l'associazione moralmente e materialmente; non adempie agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

L'esclusione ha effetto dopo un mese dall'invio del Consiglio di Amministrazione al socio inadempiente a mettersi in regola.

ART. 8 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dall'importo delle quote di iscrizione;
- dai conferimenti in denaro e in beni da parte degli associati;
- da donazioni e lasciti da parte di enti pubblici o privati o da singoli cittadini;
- da devoluzioni di altri enti o da privati;
- da ogni altra attività comunque acquisita dalla associazione.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9 - L'associazione provvede al suo finanziamento:

- con i contributi stabiliti dall'assemblea a carico degli associati;
- con i contributi elargiti per i servizi prestati e le iniziative attuate;
- con sovvenzioni e contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dalla Comunità Europea, dalle Comunità

Montane, da Enti Pubblici e da privati.

ART. 10 - Sono organi sociali:

- l'assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;

ART. 11 - L'assemblea generale è formata dai soci in regola con le quote e i contributi dovuti. Essa si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno entro il mese di giugno.

L'assemblea è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci ordinari.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 12 - L'assemblea ordinaria:

- approva il programma generale dell'attività della associazione;
- approva il bilancio;
- delibera sui criteri generali per la determinazione

delle quote di iscrizione, dei contributi ordinari e dei contributi straordinari.

- elegge il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione attinenti alla realizzazione degli scopi dell'associazione sottoposti al suo esame;
- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci per i fatti da essi compiuti in danno dell'associazione.

L'assemblea straordinaria delibera: sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione;

- sulla nomina dei liquidatori dei quali determina i poteri, sulla devoluzione dei beni residui.

ART. 13 - Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purchè sia trascorsa un'ora da quest'ultima.

Per le deliberazioni concernenti le modificazioni

dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del relativo patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 14 - Sono rappresentati nell'Assemblea dal Presidente o Vice Presidente dell'Ente o da delegato nominato dal Presidente le persone giuridiche (soci ordinari).

ART. 15 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza o impedimento dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente nomina di volta in volta un segretario e se necessario due scrutatori.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno invece per scrutinio segreto quando si procede alla nomina non per acclamazione dei consiglieri e dei sindaci e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16 - L'associazione è amministrata da un Consiglio

di amministrazione di 5 membri.

I componenti durano in carica un quadriennio.

ART. 17 - I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle adunanze, decadono automaticamente dalla loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti designati o eletti dall'assemblea il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con propria deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

I membri così nominati restano in carica fino alla assemblea di successiva indizione.

ART. 18 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente.

Il Consiglio ha i più ampi poteri per la attuazione degli scopi dell'associazione, salvo quanto è espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea generale.

Il Consiglio può delegare a uno o più dei suoi componenti parte dei poteri propri, in ordine al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

ART. 19 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri e in ogni caso, almeno tre volte all'anno.

Gli amministratori sono responsabili nei limiti di cui all'art.18 del Codice Civile nelle deliberazioni dell'assemblea di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 20 - Il Presidente è designato dalla Assemblea.

Il Presidente:

- convoca in seduta ordinaria e straordinaria l'assemblea;
- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'associazione;
- adotta in caso di necessità e urgenza, decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte da un Vice Presidente espressamente delegato.



ART. 21 - La vigilanza e il controllo dell'amministrazione è demandata a un apposito Collegio. Sindacale.

I Sindaci sono designati dall'assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

La loro attività è regolata dalle vigenti norme del Codice Civile.

ART. 22 - In caso di scioglimento, le attività della associazione, che residueranno dalla liquidazione saranno devolute a scopi di cooperazione da stabilirsi dall'assemblea generale, la quale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Se alla nomina non provvede l'assemblea generale i liquidatori sono nominati a norma di legge.

ART. 23 - Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle Associazioni.

F.to: VINCENZINO GESMINI -

" ANTINELLI PRIMO -

" UMBERTO MASSIMIANI -

" ANGELONI ANGELO -

" ALOISI PIERO -

" VENTURA SEVERINO -

" MASSIMIANI FRANCESCO -

F.to: GAZZE' ALBERTO -

17

" PALMIERI RODOLFO -

" MICONI TRANQUILLO -

" GAMBERONI CRESCENZIO -

" ROBERTO ARMATI NOTAIO -

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, consta di nove mezzi fotostatici che si rilascia,

*Su carta intestata per us. f. reale*

Dal mio Studio li,

*3 Aprile 1984*

